

1



Decreto Interm. 18/02/1998

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"

2



Agenzia delle entrate

*Guida alle ristrutturazioni - Aggiornamento di luglio 2019.
Punto 1.4.6*

3




Decreto MISE 06/08/2020 – Requisiti Ecobonbus

*«Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici»*

Art. 8 – Asseverazioni per gli interventi che accedono alle detrazioni

1




Decreto Interm. 18/02/1998

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"



"La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente"


2



Agenzia delle entrate

Guida alle ristrutturazioni - Aggiornamento di luglio 2019.

Punto 1.4.6



Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria
-
- ***sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.***

3



Decreto MISE 06/08/2020 – Requisiti Ecobonus

«Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici»

Art. 8 – ASSEVERAZIONI PER GLI INTERVENTI CHE ACCEDONO ALLE DETRAZIONI



IL TECNICO ABILITATO NELLE ASSEVERAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO O IL D.L. NELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLE OPERE REALIZZATE DICHIARA ALTRESI' CHE GLI INTERVENTI **RISPETTANO LE LEGGI E LE NORMATIVE NAZIONALI E LOCALI IN TEMA DI SICUREZZA E DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Il Decreto MISE consente, in alternativa all'asseverazione, il **rilascio da parte del D.L. di una dichiarazione di conformità** che le opere realizzate rispettano le normative in materia di sicurezza

Da questi elementi si deduce che:

- **le detrazioni non saranno riconosciute in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri**, in caso vengano riscontrate difformità dal punto di vista contributivo e in caso di asseverazioni incongrue e non rispondenti al raggiungimento dei requisiti minimi;
- in caso di perdita o revoca delle agevolazioni finanziarie gli oneri dell'intervento graveranno interamente sul committente con evidenti ripercussioni sulle altre parti in causa;
- al fine di rispettare l'iter procedurale il committente avrà bisogno di un team di figure professionali competenti e provviste di opportuna assicurazione.

Per gli interventi del Superbonus, ai fini della sicurezza, quale «Titolo» usiamo ?



**Titolo I
art. 26**



**Titolo IV
cantieri**

Campo di applicazione

D.Lgs. 81/08 - art. 88, comma 1:

il decreto si applica ai cosiddetti cantieri temporanei o mobili definiti all'art. 89, comma 1, lett. a)

cantiere



- **qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (prima genio civile) il cui elenco è riportato all'allegato X**

ALLEGATO X

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.


2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Campo di applicazione

art. 88, comma 2.

Le disposizioni del presente capo NON si applicano:



- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.



g bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X

g ter) alle attività di cui al d. lgs. 272/99 (sicurezza nei servizi portuali) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X


Superbonus 110% - Gerarchia interventi agevolati




D.Lgs. 81/2008 – come si implementa



D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV - Compiti Committenet o RdL



Compiti sanzionati



Nomina del Responsabile dei Lavori

RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto **che può essere incaricato** dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto

~~della progettazione o dell'esecuzione dell'opera: tale soggetto coincide con il PROGETTISTA per la fase di progettazione dell'opera e con il DIRETTORE DEI LAVORI per la fase di esecuzione dell'opera.~~

Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (89, c.1, lett.c)

Nomina del Responsabile dei Lavori

Nel condominio composto da più di otto condomini, vige l'obbligo nominare un amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c.,

Nel condominio composto da un massimo di otto proprietari, la nomina dell'amministratore è meramente facoltativa.



Con particolare riguardo al caso del condominio fino ad otto condomini, ove la figura del committente è rappresentata da ciascun condomino che partecipa alle spese per i lavori, la nomina del responsabile dei lavori potrebbe risultare vantaggiosa anche sotto il profilo pratico poiché in caso di sanzione penale, in assenza della nomina di un responsabile dei lavori, la medesima verrebbe ripetuta per ogni committente.

Nomina coordinatori per la sicurezza dal D.Lgs. 494/96 al D.Lgs. 81/08

Campo di applicazione




presenza di più imprese



200 uomini/giorno

rischi particolari



Nomina coordinatori per la sicurezza (art. 90)

3 - Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, ESECUTRICI anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (90, c.3)

(committente o il responsabile dei lavori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro)

4 – Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori(90, c.4)

(committente o il responsabile dei lavori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro)

Nomina coordinatori per la sicurezza (art. 90)

Le disposizioni di cui al comma 4 (nomina del CSE) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (90, c.5)

(committente o il responsabile dei lavori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro)

Nei casi di cui all'art. 90, c.5 (nomina del CSE in variante con 2.a impresa), il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e il Fascicolo.....quando previsto (NO, per man. Ordinaria) - (92, c.2)

Nomina coordinatori per la sicurezza (art. 90)

c.11 - La disposizione di cui al comma 3 (nomina del CSP) non si applica ai lavori PRIVATI non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

Designazione coordinatori per la sicurezza (art. 90)

Lavoro PUBBLICO		CSP	CSE
1 sola impresa	NO varianti in esecuzione	NO	NO
	Varianti in esecuzione con 2.a impresa	NO	SI (*)
Più imprese (**)		SI	SI

(*) Le funzioni del CSP sono svolte dal CSE

() presenza di più imprese:**

- 1. Imprese ESECUTRICI**
- 2. ANCHE NON CONTEMPORANEE**

Designazione coordinatori per la sicurezza (art. 90)

Lavoro PRIVATO			CSP	CSE
1 sola impresa	NO varianti in esecuzione		NO	NO
	Varianti in esecuzione con 2.a impresa		NO	SI (*)
Più imprese	Con permesso di costruire		SI	SI
	Senza permesso di costruire	< 100.000 €	NO	SI (*)
		≥ 100.000 €	SI	SI

(*) Le funzioni del CSP sono svolte dal CSE

Redazione PSC e Fascicolo (art. 91)

Lavori pubblico		PSC	Fascicolo	Notifica
1 sola impresa	NO varianti in esecuzione	NO ⁽⁰⁾	NO	NO ⁽³⁾
	Varianti in esecuzione con 2.a impresa	SI ⁽¹⁾	SI ^{(1) (2)}	SI
Più imprese		SI	SI ⁽²⁾	SI

(0) DUVRI, in presenza di interferenze con committenza o terzi

(1) PSC e Fascicolo sono redatti dal CSE

(2) NO, se manutenzione ordinaria

(3) SI, se maggiore o uguale 200 uomini-giorno

Redazione PSC e Fascicolo (art. 91)

Lavori privati		PSC	Fascicolo	Notifica	
1 sola impresa	NO varianti in esecuzione	NO ⁽⁰⁾	NO	NO ⁽³⁾	
	Varianti in esecuzione con 2.a impresa	SI ⁽¹⁾	SI ^{(1) (2)}	SI	
Più imprese	Con permesso di costruire		SI	SI	
	Senza permesso di costruire	< 100.000 €	SI ⁽¹⁾	SI ^{(1) (2)}	NO ⁽³⁾
		≥ 100.000 €	SI	SI	SI

(0) DUVRI, in presenza di interferenze con committenza o terzi


(1) PSC e Fascicolo sono redatti dal CSE

(2) NO, se manutenzione ordinaria


(3) SI, se maggiore o uguale 200 uomini-giorno

Fascicolo ed Elaborato Coperture


FASCICOLO FABBRICATO



Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera




**Si applica a TUTTI I LAVORI DI
MANUTENZIONE**




**NON VINCOLANTE AI FINI DELLA
CONCESSIONE A EDIFICARE**

Fascicolo ed Elaborato Coperture


ELABORATO COPERTURE



*Elaborato **TECNICO** contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura,o debbano operare sulle Facciate Vetrate Continue che richiedano Manutenzione (atto di indirizzo p.to 2.1)*



Si applica alle sole COPERTURE E FVCM




**VINCOLANTE AI FINI DELLA
CONCESSIONE A EDIFICARE**


Campo di applicazione

(p.to 3.1)


**Edifici pubblici
e privati,
per i seguenti
INTERVENTI**



Int. di Nuova Costruzione



**Int. sulla copertura di edifici
esistenti assoggettati a SCIA o
permesso costruire o rientranti
nell'attività edilizia libera**




**Int. Sulle facciate di edifici esistenti
con FVCM relativi ad almeno una
intera facciata vetrata assoggettati
a SCIA o permesso costruire o
rientranti nell'attività edilizia libera**


Esclusione dal Campo di applicazione

(p.to 3.2)

**Sono ESCLUSI
GLI INTERVENTI
su**



le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;



le FVCM e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici

Nuovo Atto di indirizzo - Adempimenti - (p.to 4.1.1)

PER INTERVENTI di cui al punto 3.1 il committente provvede

Per interventi soggetti a permesso di costruire



a presentare l'Elaborato Tecnico allegandolo



alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità

Per interventi soggetti a CIL



a presentare l'Elaborato Tecnico allegandolo



alla comunicazione fine lavori

Responsabile dei Lavori

art. 90, comma 1

Il Committente o il RdL, nella fase di progettazione dell'opera, si attiene ai PRINCIPI e alle MISURE GENERALI DI TUTELA di cui all'art. 15, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;**
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.**

1-bis Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al RUP e al progettista.

Misure Generali di Tutela – art. 15

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**

Misure Generali di Tutela – art. 15

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**

Misure Generali di Tutela – art. 15

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Misure Generali di Tutela – art. 15

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.


Coordinatore per la progettazione

art. 91 – compiti del CSP - Aggiunta la lettera b bis)

...il CSP ... oltre a redigere il PSC ... e predisporre il fascicolo

b bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1

90, C.2 - Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta **prende in considerazione** i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) (PSC) e b) (Fascicolo)



1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

101, c.1

***Sanzione amministrativa
Pecuniaria 548 – 1.972,80 €***

Diagramma di flusso del CSP.

Il Committente o il RdL (art. 90, c. 9, lett. "a"):



verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII

(committ. e RdL: ammenda da 1.096 – 5.260,80 Euro, arresto da 2 a 4 mesi)



Idoneità tecnico professionale: "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera ai lavori da realizzare" (art. 89, c.1, lett. "l")

art. 90, c. 9, lett. “a”:

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII

13 – INVIO DELLA NOTIFICA (art. 90, comma 9, lett. a)

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a)

b)

c) *trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, **copia della notifica preliminare** di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).*

Sanzione amministrativa Pecuniaria 548 – 1.972,80 €

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (cantieri con più imprese);
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

13 – CONTENUTI DELLA NOTIFICA (ALL. XII)

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Sospensione efficacia titolo abilitativo

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

CARTELLO DI CANTIERE

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.



Le parcelle per la sicurezza vanno in detrazione ?

Secondo l'art. 5 lettera f) del “Decreto Requisiti” 6 agosto 2020, la detrazione spetta per le spese relative alle “prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi”; il calcolo dei corrispondenti oneri deve rispettare i valori massimi di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016 per i corrispettivi dei servizi di progettazione (Decreto Requisiti, Allegato A, punto 13.1 lettera c).

Non vi è dubbio che le prestazioni del CSP/CSE, ove nominato per adempiere all'obbligo normativo, sono prestazioni professionali necessarie all'intervento e come tali anche i compensi dei Coordinatori devono essere inclusi nelle spese ammesse alla detrazione.

E per il RdL ?

Il dubbio si pone per il compenso del Responsabile dei Lavori, ove si ritenesse il ruolo non “necessario”, stante il pacifico carattere facoltativo della nomina

Le parcelle per la sicurezza vanno in detrazione ?

Segnaliamo che, mentre l'art. 5 del Decreto Requisiti parla di prestazioni "necessarie", il punto 13.1 lettera c) dell'Allegato A del medesimo Decreto parla di prestazioni professionali "connesse" alla realizzazione degli interventi, e sicuramente la prestazione del RL è connessa alla realizzazione dell'intervento

Anche il paragrafo 5 della Circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate parla di prestazioni "connesse" e "comunque richieste dal tipo di lavori".



sicuramente la prestazione del RL è «connessa» alla realizzazione dell'intervento